

Corte Costituzionale 09/05/1996 n. 152
legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

In base al congiunto disposto degli artt. 24 primo comma e 102 primo comma Cost., il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi unicamente nella libera scelta delle parti e non nella legge, o più generalmente in una volontà autoritativa; pertanto, è in contrasto con tali parametri costituzionali l'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741, che ha sostituito l'art. 47 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nella parte in cui, prevedendo che la competenza arbitrale può essere derogata solo con clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in corso di trattativa privata, non consente che la competenza possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, come invece avveniva nel vecchio testo dell'art. 47 del capitolato generale in questione.